

O.d.G. del /10/2011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°-----

Deliberazione n°

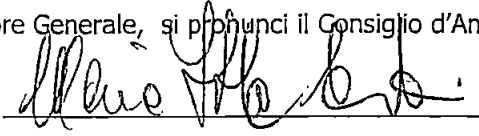
del

OGGETTO: Esame ricorso promosso dal dipendente Latanza Alessandro avverso provvedimento di 1 (uno) giorno di sospensione dal soldo e dal servizio. Determinazioni

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce quanto segue:

- Con nota del 29 luglio 2011, prot. az. n° 14'525/UP (All. A), l'Azienda ha chiesto al dipendente Sig. Latanza Alessandro, in possesso del profilo professionale di operatore d'esercizio, di produrre per iscritto adeguate motivazioni per giustificare l'assenza alla visita fiscale avviata, tramite i sanitari dell'ASL TA/1, per il giorno 24 luglio 2011 (periodo di malattia compreso dal 24 luglio 2011 al 24 luglio 2011).
- Con la precitata nota l'Azienda ha parimenti elevato al lavoratore la contestazione dell'inadempienza prevista dall'art 42. comma 1, punto 10 dell' All. A) al R.D. n° 148/1931, secondo le previsioni contenute nell'art. 3, comma 2 dell'A.N. 19/09/2005, configurandosi, nel caso in cui le giustificazioni prodotte non fossero accolte, l'ipotesi dell'assenza arbitraria.
- Con propria nota del 05/08/2011, registrata al protocollo aziendale in pari data al n° 14'944 (All. B), il lavoratore ha presentato le relative giustificazioni.
- Con nota del 26/08/2011, prot. az. n° 15910/UP (All. C), per le motivazioni ampiamente espresse, si è comunicato per iscritto al lavoratore il non accoglimento delle giustificazioni presentate e la decadenza dalla corresponsione dell'indennità economica riferita all'intero periodo di malattia, così come previsto dalla normativa vigente.
- Ravvisandosi gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'art. 42, comma 1, punto 10 dell' All. A) al R.D. n° 148/1931, già contestata con la nota sopra citata del 29/07/2011, con successiva nota del 26/09/2011, prot. az. n° 17837/UP (All. D), al lavoratore è stato comminato, altresì, il provvedimento di 1 (uno) giorno di sospensione disciplinare dal soldo e dal servizio per il 14 ottobre 2011.
- In applicazione della normativa contrattuale vigente, con nota del 11/10/2011, registrata in data 12/10/2011 al prot. az. n° 19052 (All. E) il lavoratore ha chiesto che, avverso il provvedimento di sospensione comminato dal Direttore Generale, si pronunci il Consiglio d'Amministrazione.

IL RESPONSABILE AREA PERSONALE



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

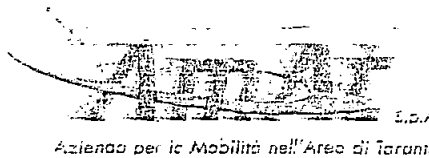
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la premessa, visti gli atti allegati

- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,
- a voti.....

DELIBERA

Alle A.



Prot. az. n° 11525/UP

Taranto, lì 29 LUG. 2011

Al dipendente
Latenza Alessandro
SEDE

OGGETTO: Assenza alla visita fiscale del 24 giugno 2011. Richiesta giustificazioni

Con referto n° 814/2011 i sanitari dell'ASL TA/1 hanno comunicato che, in occasione della visita fiscale effettuata in data 24 luglio 2011, su espressa richiesta dell'Azienda, Lei è risultato assente dal suo domicilio.

Atteso che è posto a suo carico l'onere probatorio della sussistenza di cause di forza maggiore o di validi motivi atti a giustificare l'assenza dal domicilio in costanza di malattia, la S.V. è tenuta a presentare presso l'Ufficio Personale e Retribuzioni, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della presente, idonea documentazione comprovante l'esistenza di fatti o di valide circostanze in grado di giustificare l'assenza alla visita fiscale.

Nel caso in cui le giustificazioni presentate non vengano accolte, nella fattispecie in esame si configurerà l'ipotesi di "assenza ingiustificata alla visita fiscale di controllo", con conseguente decadenza automatica dal beneficio economico per il giorno di malattia in questione.

Si rammenta altresì che, secondo le previsioni contenute nell'art. 3, comma 2 dell'A.N. 19/09/2005, qualora lei non presenti eventuali giustificazioni ovvero le stesse non vengano accolte, l'inadempimento in oggetto integrerà gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'art. 42, comma 1, punto 10 dell' All. A) al R.D. n° 148/1931 e la presente, pertanto, sarà considerata a tutti gli effetti come contestazione disciplinare.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

REGIONE PUGLIA - AZIENDA USL TA - TARANTO

Medico NIKOLAOU ANNA data 24.07.11 ore d'intervento 11:50
 TIPO INTERVENTO Ambulatoriale ☒ Domiciliare ☐ Intervento in esterno ☐
 LOCALITA' TALSANO

RELAZIONE MEDICA

MOTIVI E CIRCOSTANZE

Si accerta che il Sig. LATANZA ALESSANDRO
 da me visitato sul data odierna riferisce
 di 1 (uno) giorno di cure domiciliari per
Embolismo polmonare

CONDIZIONI CLINICHE ALL'ARRIVO DEL MEDICO

PA..... F.C..... F.R..... T.C..... HGT.....
 Cute: Normale ☐ Pallida ☐ Itterica ☐ Cianotica ☐ Altro.....
 Stato nutrizione ed idratazione..... Diuresi..... Alveo.....

SISTEMA NERVOSO

Indenne..... ☐
 Coscienza obnubilata..... ☐
 Perdita di coscienza..... ☐
 Stato di agitazione..... ☐
 Convulsioni..... ☐
 Romberg..... ☐
 Rigor nuchalis..... ☐
 Deficit motorio..... ☐
 Deficit sensitivo..... ☐
 Deviazione dello sguardo..... ☐

PUPILLE

Dx Sx
 Normali..... ☐ ☐
 Miosi..... ☐ ☐
 Midriasi..... ☐ ☐
 R. fotomotori..... ☐ ☐

APP. RESPIRATORIO

Indenne..... ☐
 Rumori..... ☐
 Rumori secchi..... ☐
 Enfisema sottocutaneo..... ☐

APP. CARDIOCIRCOLATORIO

Normale..... ☐
 Aritmia..... ☐
 Cianosi..... ☐
 Edemi..... ☐

ADDOME

Murphy..... ☐
 Blumberg..... ☐
 Rovsing..... ☐
 Giordano Dx Sx
☐ ☐
 Ascite..... ☐

ALTRO

TERAPIA

ESITO INTERVENTO

Paziente: Rinvio/Mantenuto al domicilio ☐ Disposto ricovero ☐ Trasporto: Mezzo proprio ☐ 118 ☐
 L'intervento non presentava carattere di prestazione non differibile ☐

GENERALITA' ASSISTITO

Sesso ☒ M ☐ F Età 36 Codice fiscale LTNLSN74R29L049M
 Cognome e nome LATANZA ALESSANDRO
 Residenza: Via RAFFAELLO Città TALSANO Provincia TA

FIRMA DELL'UTENTE

FIRMA DEL MEDICO

AZIENDA U.S.L. TA
 LINEA CONTINUITA' ASSISTENZIALE

NIKOLAOU ANNA
 MEDICO CHIRURGO
 4100 TARSANO
 NKL NNA 79C64 Z115W

Att. B.

Spett. AE. AMAT SRL
AL DIR. GENERALE
SEDE

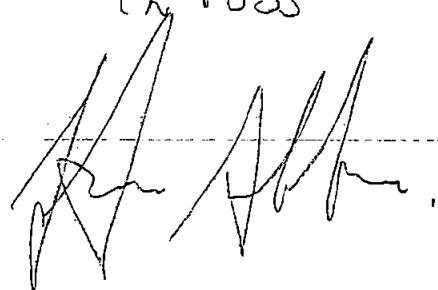
OGGETTO: ASSUNTA ALLA VISITA FISCALE DEL 24 GIUGNO 2011

Ritirato:

Comunico che il giorno 24-07-11 DELLA FASCIA ORARIA 17:00 - 19:00
MI TROUVO PRESSO PHYPIO SERVICES SRL PER UN CICLO DI TERAPIA
D'URTO CON LA CERTIFICAZIONE ALLEGATA

Dsa

TA 05-08-11

In PSSE


AMAT s.p.a. - Protocollo in Arrivo

Prot. N. 14464
05 AGO. 2011

Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☐
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☒
UT TECNICO ☐
UPT PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STG STAFF QUALITA' ☐

☐

9

PHYSIO SERVICE S.R.L.

Via Liguria n. 76

74100 TARANTO

C.F. e P.I.: 02749000739

RICEVUTA n. 117/2011

Data 24/07/2011

S. CONTRATTO PERSONALIZZATO
Via Ruffino di Trosano 56)

C.F. 02749000739 P.IVA

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA O DELLA CESSIONE	AMMONTARE
Per il 1° e 2° Massaggio	
Per il 3° e 4° Massaggio	
Per il 5° e 6° Massaggio	
Per il 7° e 8° Massaggio	
Per il 9° e 10° Massaggio	
Per il 11° e 12° Massaggio	
Per il 13° e 14° Massaggio	
Per il 15° e 16° Massaggio	
Per il 17° e 18° Massaggio	
Per il 19° e 20° Massaggio	
Per il 21° e 22° Massaggio	
Per il 23° e 24° Massaggio	
Per il 25° e 26° Massaggio	
Per il 27° e 28° Massaggio	
Per il 29° e 30° Massaggio	
Per il 31° e 32° Massaggio	
Per il 33° e 34° Massaggio	
Per il 35° e 36° Massaggio	
Per il 37° e 38° Massaggio	
Per il 39° e 40° Massaggio	
Per il 41° e 42° Massaggio	
Per il 43° e 44° Massaggio	
Per il 45° e 46° Massaggio	
Per il 47° e 48° Massaggio	
Per il 49° e 50° Massaggio	
Per il 51° e 52° Massaggio	
Per il 53° e 54° Massaggio	
Per il 55° e 56° Massaggio	
Per il 57° e 58° Massaggio	
Per il 59° e 60° Massaggio	
Per il 61° e 62° Massaggio	
Per il 63° e 64° Massaggio	
Per il 65° e 66° Massaggio	
Per il 67° e 68° Massaggio	
Per il 69° e 70° Massaggio	
Per il 71° e 72° Massaggio	
Per il 73° e 74° Massaggio	
Per il 75° e 76° Massaggio	
Per il 77° e 78° Massaggio	
Per il 79° e 80° Massaggio	
Per il 81° e 82° Massaggio	
Per il 83° e 84° Massaggio	
Per il 85° e 86° Massaggio	
Per il 87° e 88° Massaggio	
Per il 89° e 90° Massaggio	
Per il 91° e 92° Massaggio	
Per il 93° e 94° Massaggio	
Per il 95° e 96° Massaggio	
Per il 97° e 98° Massaggio	
Per il 99° e 100° Massaggio	

RITENUTA **PHYSIO**
(in caso di prestazioni a Imposta)

PHYSIO SERVICE S.R.L.

Via Liguria n. 76

74100 TARANTO

C.F. e P.I.: 02749000739

TOTALE 50,00

Bollo o IVA 4,20 %

da Pagare € 54,20

MARCA

DA

BOLLO

La ricevuta rilasciata per prestazioni sanitarie è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni, e soggetta alla vigente imposta di bollo; la ricevuta rilasciata in caso di prestazione di altro genere o di cessione di beni è soggetta ad IVA.

In caso di prestazioni ad imprese il sostituto d'imposta è obbligato ad operare il prelievo ed il relativo versamento delle ritenute di sconto sul lavoro autonomo.

Prot. az. n° 15950/UP

Taranto, 26 AGO. 2011

Al dipendente
Latanza Alessandro
SEDE

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Assenza alla visita fiscale del 24 luglio 2011. Conferma decadenza dal beneficio economico

Si fa seguito alla nota aziendale del 29 luglio 2011, prot. az. n° 14'525/UP, con cui la scrivente Società ha chiesto alla S.V. di produrre per iscritto adeguate motivazioni per l'assenza alla visita fiscale in oggetto, ed alle giustificazioni presentate con nota del 05/08/2011, registrata al protocollo aziendale in pari data al n° 14'944, per comunicare che le stesse non sono state accolte.

Infatti, in giurisprudenza è ormai consolidato il principio secondo cui il giustificato motivo, che induce il lavoratore ad assentarsi nelle fasce orarie previste per le visite fiscali per adempimenti non rinviabili per situazioni di cogente necessità e/o indifferibili e indispensabili, deve presupporre un impedimento serio ed apprezzabile.

Nel caso di specie, invece, a corredo delle giustificazioni prodotte la S.V. ha presentato una fattura, a suo nome, emessa dalla Pshico Service s.r.l. il 24 luglio 2011, da cui non si rileva, però, in maniera chiara ed univoca, che la S.V. nel giorno in questione (peraltro di domenica) si sia sottoposto a prestazioni di massoterapia nella fascia oraria pomeridiana compresa dalle ore 17:00 alle ore 19:00, in cui il medico di controllo nel giorno in questione ha effettuato l'accesso per la visita fiscale.

Peraltro, la stessa Corte di Cassazione ha affermato che "l'assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a trattamenti fisioterapici (come nel caso di specie) costituisce giustificato motivo soltanto nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell'impossibilità, se non a prezzo di grave pregiudizio, di effettuare tali cure in orari diversi".

Pertanto, alla luce di quanto sopra, con le correnti competenze di agosto 2011 non Le sarà erogata l'indennità di malattia riferita alla giornata del 24 luglio u.s.

Si comunica, infine, che a breve, con separata nota, alla S.V. sarà comminato il relativo provvedimento disciplinare, tenuto conto che, secondo le previsioni contenute nell'art. 3, comma 2 dell'A.N. 19/09/2005, la fattispecie in esame ("assenza ingiustificata alla visita fiscale di controllo") integra gli estremi della mancanza disciplinare prevista dall'art. 42, comma 1, punto 10 dell'All. A) al R.D. n° 148/1931, già contestata con la nota sopra citata del 29/07/2011, prot. az. n° 14'525/UP, notificata a mezzo raccomandata A/R in data 02/08/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

Al. u



Prot. n° 17837/UP

Taranto, 26 SET. 2011

Al dipendente
LATANZA Alessandro

e p.c. Area Esercizio
Area Personale
SEDE

Oggetto: Assenza alla visita fiscale di controllo del 24/07/2011: provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio, comminato in applicazione dell'art. 42, comma 10 del R.D. 148/31 All. A)

Questa Direzione:

- Visto il referto medico legale n° 814/2011, con cui i sanitari dell'ASLTA/1 hanno comunicato che, in occasione della visita fiscale di controllo effettuata il giorno 24/07/2011, la S.V. è risultata assente dal suo domicilio;
- Vista la nota del 29/07/2011, prot. az. n° 14525, notificata a mezzo raccomandata A/R, con cui è stato chiesto alla S.V. di produrre per iscritto, entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della stessa, valide motivazioni atte a giustificare l'assenza dal domicilio, in costanza di malattia, durante le fasce di reperibilità;
- Atteso che la precitata nota aziendale del 29/07/2011 è da intendersi, a tutti gli effetti, come contestazione disciplinare per la mancanza prevista dall'art. 42, 1° comma punto 10 sopra richiamato (*"volontario inadempimento dei doveri di ufficio che abbia apportato danni al servizio"*), come richiamato espressamente nella stessa nota;
- Viste le sue giustificazioni prodotte con nota del 05/08/2011, registrata al protocollo aziendale in data 05/08/2011 al n° 14944;
- Vista la successiva nota aziendale del 26/08/2011, prot. az. n° 15910, notificata a mezzo raccomandata A/R, con cui è stata confermata la decadenza dal beneficio dell'indennità economica di malattia per il giorno 24/07/2011, in quanto le motivazioni addotte non sono state ritenute idonee a comprovare l'esistenza di fatti o di valide circostanze in grado di giustificare l'assenza alla visita fiscale;
- Preso atto, pertanto, che nel caso di specie la S.V. è risultata assente ingiustificata alla visita fiscale di controllo, con conseguente applicazione della sanzione disciplinare prevista all'art. 42, 1° comma punto 10 dell'Allegato A) al R.D. n° 148/1931, così come stabilito dall'art. 3, comma 2 dell'A.N. 19/09/2005;

Tanto premesso:

- visto il R.D. 148/1931, All. A);
- visto l'A.N. 19/09/2005

COMMINA

Alla S.V. il provvedimento di sospensione dal servizio della durata di giorni 1 (uno), in applicazione del punto 10) dell'art. 42 del R. D. 148/31, All. A), per il comportamento descritto in premessa che ha comportato danni agli interessi dell'Azienda.

Il giorno di sospensione sarà eseguito il **14 ottobre 2011**.

Qualora nella giornata indicata si dovessero verificare eventi di malattia, si dispone già da ora che il provvedimento di sospensione sia eseguito a decorrere dal primo giorno utile immediatamente successivo.

In applicazione dell'art. 58 del R.D. 148/31 – All. A), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione entro 15 gg dal ricevimento della presente.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giovanni Matichecchia)

11/10/11

Taranto, 11/10/2011

A : Sig. Presidente
Consiglio di Amministrazione AMAT SpA.
Dott. Francesco Walter Poggi

Sede

Oggetto: Provvedimento disciplinare prot.n.17837/UP spedita il 26/09/2011.

Il sottoscritto LATANZA Alessandro, Operatore di Esercizio di codesta azienda, facendo seguito alla comunicazione in oggetto, ai sensi dell'art.58 della legge 148/1931 Allegato "A", invito la SS.LL. a rivisitare l'intero provvedimento.

Riconfermo che, nella giornata del 24 luglio 2011, nella fascia oraria 17.00 – 19.00 mi trovavo presso l'ambulatorio fisiatrico "PHYSIO SERVICE Srl" per un ciclo di terapia d'urgenza come da certificazione precedentemente allegata.

A mia tutela cito la sentenza di cassazione – sezione del lavoro n° 20080 del 21 luglio 2008.

In attesa colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

Alessandro Latanza

19052
Prot. N.
12 OTT. 2011
Del
P PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN. P.R./SINISTRI ☐
UG AGGIUSTI/CONTRATTI ☐
UG CONTRIBUITA/BLANCIO ☐
U INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONE ☒
UT TECNICO ☐
MPT PRODOTTI/TECNICO ☐
MRC RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
SIV SIV GEN. ☐
☐

entella
Lope
no
CIA